COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 340 def.-SYN 487

Bruxelles, 29.07.1994

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

SULL'ADOZIONE DI PROCEDURE UNIFORMI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI TRASPORTI SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A. Il 15 dicembre 1993, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (COM(93) 665 def. - SYN 487[1]).

Il 27 aprile 1994[2], il Comitato economico e sociale ha adottato un parere favorevole al principio e agli obiettivi della proposta di direttiva della Commissione, riservandosi di formulare alcune osservazioni su difficoltà di carattere pratico.

Il 3 maggio 1994[3], il Parlamento europeo ha approvato la proposta in prima lettura.
La Commissione accetta sette delle dodici richieste formulate.

Gli altri emendamenti proposti dal Parlamento non sono stati accettati per le regioni seguenti:

- Emendamento all'articolo 4 a):
  la portata di quest'articolo verrebbe ridotta.

- Emendamento all'articolo 5:
  la portata di quest'articolo verrebbe indebolita nel senso che l'emendamento esprime una possibilità mentre l'articolo impone un obbligo.

- Emendamento all'articolo 9:
  un carico de lavoro troppo pesante e sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito sarebbe imposto agli Stati membri ed alla Commissione.

- Emendamenti agli Allegati I e II:
  l'obbligo d'effettuare controlli e prevedere infrazioni su norme regolate da altre misure comunitarie è inaccettabile.

---

1 GU C 26 del 29.01.1994, pag.10.
2 GU C
3 GU C

B. La Commissione, di conseguenza, propone di modificare la proposta come segue:

l'emendamento n. 1 aggiunge un nuovo considerando che giustifica l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione sull'applicazione dei controlli;

l'emendamento n. 2 concerne le imprese che immagazzinano temporaneamente merci pericolose nell'ambito di un'operazione di trasporto e che sono soggette a controlli;

l'emendamento n. 3 definisce quando può essere immobilizzato un veicolo in infrazione;

l'emendamento n. 4 stabilisce che il laboratorio che esamina i campioni delle merci trasportate deve essere riconosciuto dalle autorità competenti;

l'emendamento n. 5 modifica il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, da un punto di vista linguistico nelle lingue ufficiali dell'Unione (modifica non applicabile alla versione inglese);

l'emendamento n. 6 pospone la data di entrata in vigore della direttiva dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 1996;

l'emendamento n. 7 include nella lista di controllo, di cui all'allegato I, un punto concernente le condizioni del veicolo in conformità del numero marginale 10 282 dell'accordo ADR.

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO SULL'ADOZIONE DI PROCEDURE UNIFORMI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI TRASPORTI SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE

La proposta della Commissione oggetto del documento COM(93)665 def. - SYN 487[1] è modificata come segue:

Testo originario proposto dalla Commissione	Testo modificato
Emendamento n. 1 Settimo considerando bis (nuovo)	
	considerando che è necessario verificare l'applicazione di tali disposizioni allo scopo di pervenire a norme comuni nella Comunità;

[1] GU C 26 del 29.1.1994, pag.10.

Testo originario proposto dalla Commissione	Testo modificato
Emendamento n. 2 Articolo 2, secondo trattino	
- "imprese": qualsiasi persona fisica avente o meno scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, avente o meno scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo sottoposto all'amministrazione pubblica, sia che abbia personalità giuridica propria, sia che dipenda da un'autorità avente tale personalità, che trasportano, caricano o scaricano o fanno trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinano, raccolgono, condizionano o ricevono tali merci per effettuarne il trasporto e che sono situate sul territorio della Comunità;	- "imprese": qualsiasi persona fisica avente o meno scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, avente o meno scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo sottoposto all'amministrazione pubblica, sia che abbia personalità giuridica propria, sia che dipenda da un'autorità avente tale personalità, che trasportano, caricano o scaricano o fanno trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinano temporaneamente, raccolgono, condizionano o ricevono tali merci nell'ambito di un'operazione di trasporto, e che sono situate sul territorio della Comunità;

Testo originario proposto dalla Commissione	Testo modificato
Emendamento n. 3 Articolo 4, lettera c)	
c) Tali luoghi devono essere scelti in maniera da consentire ai veicoli in infrazione di mettersi in regola con le norme o di immobilizzare tali veicoli senza mettere in pericolo la sicurezza.	c) Tali luoghi devono essere scelti in maniera da consentire ai veicoli in infrazione di mettersi in regola con le norme o, quando l'autorità che effettua il controllo lo ritenga appropriato, di immobilizzare tali veicoli senza mettere in pericolo la sicurezza.

Testo originario proposto dalla Commissione	Testo modificato
Emendamento n. 4 Articolo 4, lettera d)	
d) Ove necessario, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti;	d) Ove necessario, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti;

Testo originario proposto dalla Commissione	Testo modificato
Emendamento n. 5 Articolo 6, paragrafo 1	
1. Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, in particolare quando siano state constatate durante il percorso infrazioni che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose.	Non applicabile alla versione inglese.

Testo originario proposto dalla Commissione	Testo modificato
Emendamento n. 6 Articolo 10, paragrafo 1, primo comma	
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995 e ne informano immediatamente la Commissione.	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.

Testo originario proposto dalla commissione	Testo modificato
Emendamento n. 7 Allegato I, "Equipaggiamento del veicolo", titolo e punto 22 bis (nuovo)	
Equipaggiamento del veicolo	Equipaggiamento e condizioni del veicolo 22 bis. Condizioni del veicolo conformi al numero marginale 10 282 dell'accordo ADR.

Le altre parti restano invariate

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(94) 340 def.

DOCUMENTI

IT **02 07**

N. di catalogo : CB-CO-94-354-IT-C

ISBN 92-77-71951-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo